

NEWSLETTER N° 1/20**Support Team - novità legislative e misure d'emergenza COVID-19**

Milano, 13 marzo 2020

Oggetto: Le prime misure a sostegno di imprese e famiglie**PREMESSA**

Al fine di attenuare gli impatti dell'emergenza COVID-19 sull'economia e sulle famiglie italiane, anche in considerazione della sospensione dell'attività già disposta dal Governo per una platea piuttosto ampia di aziende, nelle ultime due settimane sono state introdotte alcune misure di sostegno agli operatori economici.

Evidenziamo che al momento il quadro delle misure economiche a sostegno dell'emergenza COVID-19 è ancora piuttosto frammentato e non possiamo escludere che nelle prossime ore/giorni verranno forniti ulteriori chiarimenti e/o introdotte nuove misure.

Si segnalano, inoltre, numerose iniziative in corso di valutazione da parte del Governo, di enti e organismi della Pubblica Amministrazione, di associazioni di categoria, tese a elaborare interventi a sostegno dei cittadini e delle imprese, ma anche a dare risposte alle diverse problematiche individuate in vari ambiti, come quelli dei rapporti commerciali, contrattuali, di lavoro, nonché in ambito di contenzioso e delle impugnazioni in ambito civile e tributario, che sono conseguenza diretta o indiretta del provvedimento del Governo che hanno disposto la sospensione o la limitazione di attività commerciali, produttive e professionali.

INDICE

1. **ULTIM'ORA:** possibile sospensione generalizzata versamenti fiscali
2. Estensione della moratoria "Imprese in ripresa 2.0" sui finanziamenti alle imprese
3. Estensione fondo di garanzia mutui persone fisiche
4. Sospensione versamenti nei 12 comuni originariamente classificati come "zona rossa"

5. Misure adottate per contrastare l'emergenza Covid-19 nel settore giudiziario. Lacune e dubbi interpretativi del D.L. 11/2020
6. Operatività Uffici Giudiziari di Milano – rinvio di udienze e sospensione di termini
7. Riunioni di organi societari con collegamento da remoto
8. Il Coronavirus e le clausole di forza maggiore nei contratti
9. Potenziali nuove misure non ancora operative

..*.*.*

1. ULTIM'ORA: possibile sospensione generalizzata versamenti fiscali

È notizia di questa mattina che il Governo intende sospendere i versamenti fiscali aventi scadenza lunedì 16 marzo 2020 per IVA, ritenute e contributi previdenziali.

È incerto se il "blocco", sia pure temporaneo, riguarderà ogni contribuente, indipendentemente dalla localizzazione e dal settore economico di appartenenza, ovvero si tratterà di un blocco "selettivo".

In quest'ultima ipotesi si pensa ad un rinvio solo delle ritenute e dei contributi per le imprese delle filiere più colpite, come turismo, fiere, trasporti, sport, cultura e spettacolo.

Mentre per i lavoratori autonomi si parla di una sospensione di ritenute, contributi e Iva per i soggetti con fatturati:

- fino a 400mila euro in caso di prestazioni di servizi;
- fino a 700mila euro in caso di cessione di beni.

Per i versamenti successivi, i criteri che saranno utilizzati per valutare la sospensione saranno, invece, diversi: la determinazione dell'importo da sospendere dovrebbe essere proporzionale alla riduzione del fatturato.

Evidenziamo che si tratta ancora di indiscrezioni che verranno confermate ovvero smentite appena sarà pubblicato il relativo provvedimento normativo.

2. Estensione della moratoria "Imprese in ripresa 2.0" sui finanziamenti alle imprese

In data 6 marzo 2020 l'ABI (Associazione Bancaria Italiana), che rappresenta c.a. il 93% degli Istituti di credito, ha deciso di estendere l'applicazione della misura "Imprese in ripresa 2.0" ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

Al momento non è chiaro cosa si intenda per "imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria "COVID-19" e quindi se sia necessario fornire una qualche prova del danno subito a causa dell'emergenza.

Per effetto di tale estensione si rende potenzialmente applicabile a tutte le PMI la moratoria dei finanziamenti bancari, che permetterebbe di sospendere per 12 mesi il pagamento della "quota capitale" dei mutui e dei leasing o, in alternativa, allungare la durata del finanziamento.

Si trasmette in allegato l'elenco delle banche aderenti a tale iniziativa, aggiornato alla data del 11 marzo 2020 (**Allegato 1**).

3. Estensione fondo di garanzia mutui persone fisiche

L'articolo 26 del **Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9** ha esteso la possibilità di fruire del fondo di solidarietà

per i mutui per l'acquisto della prima casa (introdotto dall'articolo 2, comma 475 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), aggiungendo all'articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2013 n. 37, tra gli accadimenti che permettono l'accesso al fondo, la **lettera c-bis)**:

“sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”.

Pertanto, chi ha un contratto di mutuo prima casa ed ha subito la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro in seguito all'allarme Coronavirus, può richiedere il congelamento delle rate per un massimo di 18 mesi.

La misura riguarda indistintamente tutti gli intestatari, quindi residenti in tutta Italia, ormai dal 9 marzo dichiarata “Zona Protetta”. È tuttavia necessario rispettare alcuni parametri:

- il mutuo deve essere prima casa e non destinato a un'abitazione di lusso;
- il finanziamento deve essere stato stipulato da oltre un anno;
- la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
- il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro;
- l'ISEE del mutuatario non può essere superiore ai 30.000 euro;
- non si può essere in ritardo con il pagamento delle rate per più di 90 giorni.

4. Sospensione versamenti nei 12 comuni originariamente classificati come “zona rossa”

Il Consiglio dei Ministri del 28 Febbraio 2020 ha approvato il decreto-legge (D.L. 2 marzo 2020) che introduce “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Le disposizioni introdotte sono finalizzate ad assicurare un primo sostegno economico a cittadini e imprese che vertono in situazioni di tensione finanziaria collegata alla diffusione del virus all'interno del Paese e prevedono la **sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nei 13 comuni della prima c.d. “zona rossa”** (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo').

In forza del presente decreto, sono state disposte le seguenti misure:

- a) sospensione dei **versamenti in scadenza** nel periodo compreso dal 23 Febbraio al 30 Aprile 2020, relativi a **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi, atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dagli enti locali** sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali, “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;

- b) sospensione del pagamento delle utenze (bollette acqua, gas, energia elettrica) fino al 30 aprile 2020;
- c) sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Gli adempimenti potranno essere effettuati dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- d) sospensione di 12 mesi delle rate dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
- e) sospensione del pagamento dei diritti camerali.

La sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti si estende anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della "zona rossa" ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

5. Settore giudiziario. Misure adottate per contrastare l'emergenza Covid-19. Lacune e dubbi interpretativi del D.L. 11/2020

Il D.L. n. 11/2020 recante *"misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* ha introdotto un c.d. «periodo cuscinetto», dal 9 al 22 marzo 2020, durante il quale sono **rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020** le udienze dei procedimenti **civili, penali e avanti alle Commissioni tributarie** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia, ad eccezione di quelle che presentano il carattere dell'urgenza tassativamente elencate nell'art. 2, comma 2, alla lettera g) del medesimo D.L. (ad esempio: udienze avanti al Tribunale dei Minorenni di particolare rilevanza per la persona, cause relative ad alimenti od obbligazioni alimentari, procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, procedimenti di adozione, tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro abusi familiari, procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'UE e in generale nei procedimenti che rivestano carattere di urgenza secondo le determinazioni dei capi degli uffici giudiziari e per i quali la ritardata trattazione potrebbe produrre "grave pregiudizio" alle parti; vi sono poi una serie di ipotesi di esclusione nei procedimenti penali).

Per assicurare le finalità di contenimento della diffusione del Covid-19, l'art. 2 del D.L. attribuisce ai capi degli uffici giudiziari un complesso articolato di poteri di organizzazione degli uffici e di misure, tra le quali la possibilità di rinviare le udienze a data successiva al 31 maggio 2020 e promuove l'adozione di misure di potenziamento del processo telematico e la predisposizione di

videoconferenze per le parti che non possano partecipare fisicamente ai procedimenti, nel rispetto del diritto al contraddittorio.

Riguardo a tale ultimo aspetto, con provvedimento del 10 marzo 2020 il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia ha individuato i collegamenti utilizzabili per lo svolgimento da remoto delle udienze civili e delle udienze penali in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, commi secondo, lett. f), e settimo, del D.L. n. 11/2020:

- le udienze civili di cui all'art. 2, comma secondo, lett. f), del D.L. (udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti) possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando Skype for Business o Teams. I collegamenti, effettuati con i due suddetti programmi su dispositivi dell'ufficio o personali, utilizzano infrastrutture dell'Amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;
- le udienze penali di cui all'art. 2, comma settimo, del D.L. (udienze a cui partecipano persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare durante il periodo di efficacia del Decreto) si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (il quale contiene disposizioni per la partecipazione al dibattimento a distanza). In alternativa, possono essere utilizzati i suddetti collegamenti da remoto previsti per le udienze civili, laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

Sono inoltre **sospesi**, nel periodo di operatività delle suddette misure di contenimento, *“i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni richiamate* (n.d.r.: di cui all'art. 2, comma 2, alla lettera g) del medesimo D.L.). *Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”*.

In tale periodo si applica quindi il regime di **sospensione feriale dei termini** e resteranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

Per i procedimenti pendenti di fronte al **giudice amministrativo** è effettuato il richiamo alle norme in tema di sospensione feriale (art. 54, commi 2 e 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), con la conseguenza della sospensione dei termini processuali sicuramente applicabile a tutti i procedimenti pendenti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. in esame, per tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo di pertinenza della **Corte dei Conti**, i termini che cadono dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi e riprendono a decorrere dal primo giugno 2020. L'art. 4, comma 1, del D.L. in esame, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano, in quanto compatibili, anche "*a tutte le funzioni della Corte dei Conti*" deve interpretarsi nel senso che le udienze previste dall'8 marzo al 22 marzo sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

Il tenore letterale del D.L. risulta tuttavia poco chiaro sotto diversi profili; i principali dubbi interpretativi attengono ai seguenti punti:

- 1) se la sospensione dei termini si applichi a tutti i giudizi pendenti (ivi compresi quelli di **opposizione e di impugnazione**) oppure solo a quelli per i quali è stato disposto il rinvio d'ufficio.

Per quanto attiene alla Giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, Commissione Speciale del 10 marzo 2020 n. 571, ha precisato che "*Appare, pertanto, sicuramente più in linea con la ratio del decreto legge che il periodo di sospensione riguardi esclusivamente il termine decadenziale previsto dalla legge per la notifica del ricorso (artt. 29, 41 c.p.a.) e non anche i citati termini endoprocessuali*" quali, a titolo esemplificativo, il deposito di documenti, memorie e repliche stabilito dall'articolo 73, comma 1, c.p.a.";

- 2) come devono essere calcolati i **termini a ritroso** a seguito del termine del periodo per cui è stata disposta la sospensione;
- 3) se siano sospesi anche i termini per la mediazione delegata;
- 4) se i procedimenti con imputati in custodia cautelare o comunque detenuti siano soggetti al rinvio d'ufficio o si possano celebrare le udienze nel caso in cui venga richiesta espressamente l'udienza dall'Avvocato o dall'imputato.

Sotto il profilo **dell'attività di accertamento**, si segnala che con la **Direttiva del 12 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate sospende le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche**, riscossione e contenzioso tributario a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).

Anche il Comando generale della Guardia di Finanza ha diramato una circolare con la quale sospende la lotta all'evasione, al lavoro nero e al traffico illecito di capitali.

6. Operatività Uffici Giudiziari di Milano – rinvio di udienze e sospensione di termini

In ottemperanza ai provvedimenti del Governo:

- con decreto del 9 marzo 2020 del dott. Roberto Bichi, Presidente del Tribunale di Milano, è stato disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze fissate fino al 22 marzo 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale Ordinario di Milano, presso il Giudice di Pace di Milano e presso il Giudice di Pace di Rho, con le eccezioni indicate nell'art. 2, comma 2, lettera g) del D.L. n. 11/2020;
- con decreto in data 12 marzo 2020 della dott.ssa Marian Anna Tavassi, Presidente della Corte d'Appello di Milano, è stata disposta, nei procedimenti civili e penali, la sospensione fino al 31 marzo 2020 di tutti i termini processuali per il compimento di qualunque atto;
- con circolare del 9 marzo 2020 la dott.ssa Marianna Galioto, Presidente della Sezione III Civile del Tribunale di Milano, ha dettato le linee guida per custodi e professionisti delegati nelle esecuzioni immobiliari disponendo, tra l'altro: (i) il rinvio d'ufficio di tutte le udienze di approvazione dei riparti, (ii) la revoca di tutti gli esperimenti di vendita fissati fino al 31 maggio 2020, (iii) la sospensione di tutte le attività connesse e in particolare gli accessi agli immobili pignorati del custode e del perito stimatore, le visite agli immobili, le attività di liberazione degli immobili, la proroga dei termini di pagamento dei saldi prezzo per il tempo della sospensione d'ufficio.
- con circolare del 10 marzo 2020 la dott.ssa Alida Paluchowski, Presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Milano, ha dettato istruzioni operative di contenuto analogo a quelle sopra indicate per le procedure esecutive individuali.

7. Riunioni di organi societari con collegamento da remoto

Si segnala un interessante intervento del notaio Angelo Busani su "Il Sole 24 Ore" dell'11 marzo 2020 nel dibattuto tema delle assemblee (e dei consigli di amministrazione) delle società di capitali, il quale afferma, con riferimento all'emergenza Coronavirus, che tali riunioni **si possano regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati da remoto**. Quindi, anche se il presidente e il segretario della riunione non si trovano nello stesso luogo, a prescindere dal fatto che il segretario della riunione sia, o meno, un notaio. A parere dell'autore lo si desume espressamente dall'articolo 1, comma 1, lettera q) del Dpcm 8 marzo 2020, che consentirebbe di superare le limitazioni tradizionalmente ritenute operanti

nella materia. L'importante è garantire l'identificazione dei partecipanti, fatto che potrebbe essere problematico solo in caso di riunioni con numerosissimi partecipanti.

8. Il Coronavirus e le clausole di forza maggiore nei contratti

A seguito dell'estensione della "zona rossa" a tutto il Paese, con la conseguente paralisi delle aziende, si manifestano problematiche "nuove" rispetto al rischio di **impossibilità di adempiere le obbligazioni contrattuali pendenti**. Si segnala, a questo proposito, l'esistenza nel diritto italiano e internazionale di strumenti utili a tutelare le parti in tali ipotesi.

In particolare, quanto al diritto italiano, nonostante l'ordinamento giuridico non fornisca una nozione generale di forza maggiore, esistono delle esimenti atte ad alleggerire od escludere la responsabilità contrattuale della parte inadempiente, rappresentate dall'impossibilità sopravvenuta e dall'eccessiva onerosità della prestazione.

Tali categorie giuridiche sembrano invocabili anche in relazione all'emergenza in corso nel Paese, ma è necessario in ogni caso verificare in ogni singolo caso concreto la sussistenza dei presupposti legali e giurisprudenziali per poter invocare tali esimenti.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al diritto internazionale delle obbligazioni, basato sulla Convenzione di Vienna e sui principi Unidroit.

Una ulteriore forte differenziazione tra fattispecie concrete è inoltre fondata sull'esistenza o meno nel contratto di una previsione specifica relativa all'emergenza Covid-19, capace di influire sulla efficace opponibilità di tale esimente, aspetto che ha una grande rilevanza rispetto a quei contratti che sono in fase di negoziazione e/o conclusione in pendenza dell'attuale emergenza.

9. Potenziali nuove misure non ancora operative

Oltre alle misure fin qui illustrate, si segnalano le ulteriori misure proposte in data 10 marzo 2020 da parte della Associazioni di Categoria dei Commercialisti, sintetizzabili come segue:

- allargamento a tutto il territorio delle misure introdotte dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 (cfr. paragrafo 4);
- sospensione per sei mesi dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali, compresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali su tutto il territorio nazionale;
- sospensione per sei mesi degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale;

- sospensione di tutte le procedure cautelari in corso da parte dell'Agazia delle entrate e riscossione, nonché degli enti pubblici per la riscossione diretta dei propri tributi sino ai 15 giorni successivi alla dichiarazione di termine dello stato di cui al DPCM del 10 marzo 2020;
- rinvio di tutti i termini relativi alle procedure concorsuali ed esecutive;
- introduzione di un credito di imposta pari al 100% della spesa documentata per introduzione ed implementazione di forme di smart working e telelavoro;
- previsione dell'applicazione di ammortizzatori sociali generalizzati per dipendenti di impresa e di lavoratori autonomi e di professionisti;
- rinvio a 180 giorni del termine per l'approvazione dei bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2019 e pari slittamento per approvazione dei bilanci per gli enti pubblici e enti locali;
- previsione di contributi a fondo perduto per tutti i titolari di partita iva compreso professionisti;
- per tutte le attività di impresa e lavoratori autonomi, il riconoscimento per il periodo d'imposta 2020 di una deduzione dal reddito assoggettato ad IRPEF o ad IRES, nonché dalla base imponibile IRAP. La deduzione sarà commisurata ad una percentuale da applicarsi all'importo documentato della riduzione del fatturato nel periodo interessato dalle misure di contenimento.

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente man mano che le menzionate misure diverranno operative.

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Support Team- Covid19

(Jglegal - Studio Tributario Garzia)